

Comune di MARANO MARONE

Provincia di COSENZA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - IMPOSTA PUBBLICITÀ

Art. 1 - <i>Contenuto del regolamento</i>	Pag.	5
Art. 2 - <i>Classificazione del comune</i>	"	5
Art. 3 - <i>Tipologia e quantità degli impianti</i>	"	5
Art. 4 - <i>Procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti</i>	"	6
Art. 5 - <i>Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti</i>	"	6
Art. 6 - <i>Categoria speciale</i>	"	7
Art. 7 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	"	7
Art. 8 - <i>Soggetto passivo</i>	"	8
Art. 9 - <i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	"	8
Art. 10 - <i>Dichiarazione</i>	"	8
Art. 11 - <i>Pagamento dell'imposta</i>	"	9
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile</i>	"	10
Art. 13 - <i>Tabella delle tariffe</i>	"	11
Art. 14 - <i>Riduzioni dell'imposta</i>	"	12
Art. 15 - <i>Esenzioni dall'imposta</i>	"	12

TITOLO II - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 - <i>Natura del servizio</i>	"	13
Art. 17 - <i>Determinazione superficie destinata alle pubbliche affissioni</i>	"	13
Art. 18 - <i>Ripartizione superficie impianti pubblici</i>	"	14
Art. 19 - <i>Dichiarazione</i>	"	14
Art. 20 - <i>Tabella dei diritti dovuti</i>	"	14
Art. 21 - <i>Maggiorazione d'urgenza</i>	"	14
Art. 22 - <i>Maggiorazione per la scelta degli spazi</i>	"	15
Art. 23 - <i>Riduzioni del diritto</i>	"	15
Art. 24 - <i>Esenzioni dal diritto</i>	"	15
Art. 25 - <i>Registro cronologico delle commissioni</i>	"	16
Art. 26 - <i>Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni</i>	"	16

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - <i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	Pag. 17
Art. 28 - <i>Sanzioni tributarie</i>	" 17
Art. 29 - <i>Interessi</i>	" 18
Art. 30 - <i>Sanzioni amministrative</i>	" 18
Art. 31 - <i>Rinvio</i>	" 19
Art. 32 - <i>Pubblicità</i>	" 19
Art. 33 - <i>Entrata in vigore</i>	" 19

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI

TITOLO I - IMPOSTA PUBBLICITÀ

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa allo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni e all'applicazione della relativa imposta comunale secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 - Classificazione del comune

1. Il comune di MARANO MARONE SA^{TO} è compreso nella V^o classe, avendo al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso una popolazione residente di 2240 abitanti, quale risulta dai dati dell'istituto centrale di statistica.

Art. 3 - Tipologia e quantità degli impianti

1. La tipologia dei mezzi e impianti attraverso i quali possono essere diffusi messaggi pubblicitari di tipo commerciale con sottoposizione all'imposta sulla pubblicità è quella di seguito riportata (con rinvio al piano generale degli impianti per la determinazione delle quantità):

- TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI:

- a) impianti per pubblicità ordinaria non luminosa (cartelli, locandine, targhe...);
- b) impianti per pubblicità veicolare interna;
- c) impianti per pubblicità veicolare esterna;
- d) impianti per pubblicità luminosa per conto proprio;
- e) impianti per pubblicità luminosa per conto altrui;
- f) impianti per pubblicità mediante proiezioni;
- g) striscioni;
- h) aeromobili;
- i) palloni frenati;
- l) volantinaggio;
- m) amplificazione.

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

Art. 4 - Procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti

1. Il procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti consta delle seguenti fasi:

- a) istanza del richiedente;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) emanazione del provvedimento di autorizzazione.

2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'ufficio di
Seccomano, il cui dirigente ivi preposto assegna a sé o ad altro dipendente l'istruttoria del procedimento.

4. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del funzionario responsabile sono comunicati al richiedente l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

5. Il provvedimento di autorizzazione è adottato da *Seccomano*

6. La domanda di autorizzazione, in bollo, è rivolta al sindaco e deve contenere: le generalità del richiedente, compresa l'identificazione fiscale, l'ubicazione dell'impianto, il grafico dell'impianto da installare, la dichiarazione di non essere incorso in misure antimafia, ai sensi dell'art. 7-septies della legge n. 55/90.

7. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario e quindi rimette la pratica a *Seccomano* per l'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Art. 5 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, il comune provvederà all'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari il quale si ispirerà ai seguenti criteri:

- a) determinazione delle quantità di spazi pubblicitari ammissibili per ciascun tipo di attività;
- b) compatibilità ambientale e messaggi pubblicitari;
- c) fissazione delle fasce orarie per l'effettuazione della pubblicità sonora;

d) criteri per la compatibilità architettonica ed urbanistica con gli impianti pubblicitari;

e) ubicazione degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni;

f) _____ ;

g) _____ .

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

Art. 6 - Categoria speciale ⁽¹⁾

1. Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, in relazione alla loro importanza, come segue:

a) *categoria speciale* (la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato, con superficie degli impianti installati non superiore alla metà di quella complessiva), comprendente le località di:

_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;

b) *categoria ordinaria*, comprendente la parte residua del territorio comunale.

2. Alle località comprese nella categoria speciale si applica una maggiorazione pari al _____ % delle tariffe normali.

Art. 7 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la doman-

(1) Articolo di facoltativa applicazione, riservato ai comuni delle prime tre classi.

da di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

Art. 8 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 10 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui al precedente art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche

cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria (art. 12, D.Lgs. n. 507/93), quella effettuata con veicoli (art. 13, D.Lgs. n. 507/93), nonché quella effettuata con pannelli luminosi (art. 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/93) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per la pubblicità ordinaria (art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/93), per la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13, D.Lgs. n. 507/93) nonché per quella effettuata con pannelli luminosi (art. 14, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/93), per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune (*in caso di affidamento in concessione, al concessionario*), con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 12 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa con deliberazione della giunta comunale un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 13 - Tabella delle tariffe

1. La tariffa dell'imposta, per le singole tipologie di pubblicità, è stabilita nella misura sottoriportata, a norma degli articoli 7, comma 7, 12, 13 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/93:

EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI

Tipologia		Unità di applicazione	Imposta	
ORDINARIA (art. 12)	a) Annuale (comma 1)	x 1 anno x mq.	16.000	
	b) Temporanea (comma 2)	x 1 mese x mq.	1.600	
		x 2 mesi x mq.	3.200	
		x 3 mesi x mq.	4.800	
LUMINOSA O ILLUMINATA (art. 7, c. 7 e art. 14)	a) Annuale (art. 14, c. 1) per conto proprio	x 1 anno x mq.	64.000	
		x 1 anno x mq.	32.000	
	b) Temporanea (art. 14, c. 2) per conto proprio	x 1 mese x mq.	6.400	
		x 2 mesi x mq.	12.800	
		x 3 mesi x mq.	19.200	
		per conto terzi	x 1 mese x mq.	3.200
			x 2 mesi x mq.	6.400
			x 3 mesi x mq.	12.800
CON AFFISSIONI DIRETTE SU PROPRIA BACHECA (art. 12, c. 3)	x 1 anno x mq.	16.000		
SU VEICOLI (art. 13)	interno (art. 13, c. 1)	x 1 anno x mq.	16.000	
	esterno (art. 13, c. 1)	
	Quotidiani e...	x 1 anno x mq.	
	b) per conto proprio su veicoli propri (art. 13, c. 3):	veicoli super. 30 q. (senza rimorchio)	x 1 anno x mq.	144.000
			(con rimorchio)	288.000
		veicoli infer. 30 q. (senza rimorchio)	x 1 anno x mq.	96.000
			(con rimorchio)	192.000
		motoveicoli (senza rimorchio)	x 1 anno x mq.	48.000
(con rimorchio)			96.000	
CON PROTEZIONI, DIAPOSITIVE, ECC. (art. 14, c. 4)	sino a 30 gg. (comma 4)	x ogni giorno	4.000	
	dopo i 30 gg. (comma 5)	x ogni giorno	2.000	
CON STRISCIONI (art. 15, c. 1)	x ogni 15 gg. x mq.	16.000		
CON AEREOMOBILI (art. 15, c. 2)	x 1 giorno	16.000		
CON PALLONE FRENATO (art. 15, c. 3)	x 1 giorno	48.000		
DISTRIBUZIONE A MANO VOLANTINI (art. 15, c. 4)	x g. x persona utilizzata	4.000		
SONORA A POSTO FISSO (art. 15, c. 5)	x g. x ogni posto fisso	12.000		

da mq. 5,50 € x 24.000
oltre mq. 8,5 € x 32.000

da mq. 5,50 € x 24.000
oltre mq. 8,5 € x 32.000

Art. 14 - Riduzioni dell'imposta

EVENTUALI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 15 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto.

to, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di uso pubblico o privato;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO II - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ⁽²⁾

Art. 16 - *Natura del servizio*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 17 - *Determinazione superficie destinata alle pubbliche affissioni*

1. La superficie degli impianti adibita alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 1321 (in ragione di mq. 121 per ogni mille abitanti) ⁽³⁾.

2. L'ubicazione degli impianti sul territorio comunale, le loro caratteristiche e dimensioni sono disciplinate nel piano generale degli impianti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

(2) Il servizio è obbligatorio per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

(3) Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, la superficie destinata alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 18 per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e a mq. 12 negli altri comuni.

EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI

Art. 18 - Ripartizione superficie impianti pubblici

1. I complessivi mq. 24 di impianti pubblici destinati alle pubbliche affissioni, di cui all'articolo precedente, sono ripartiti come segue:

- a) affissioni di natura istituzionale: mq. 4 ;
- b) affissioni di natura sociale: mq. 5 ;
- c) altre affissioni prive di rilevanza economica: mq. 5 ;
- d) affissioni di natura commerciale: mq. 5 ;
- e) affissioni dirette attribuite a soggetti privati: mq. 5 .

Art. 19 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo che intenda usufruire del servizio pubbliche affissioni deve presentare apposita dichiarazione anche cumulativa avente le caratteristiche di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 20 - Tabella dei diritti dovuti

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune, come da tabella seguente, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi sottoindicati.

2. Il pagamento è effettuato contestualmente alla richiesta del servizio:

a) per commissioni inferiori a 50 fogli:

- per i primi 10 gg. L. 2000 ;
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione L. 600 .

b) per commissioni di almeno 50 fogli:

- per i primi 10 gg. L. 2000 ;
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione L. 200 .

2. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, i diritti di cui sopra sono maggiorati del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli i diritti sono maggiorati del 100 per cento.

Art. 21 - Maggiorazione d'urgenza

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il mate-

riale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 22 - Maggiorazione per la scelta degli spazi ⁽⁴⁾

1. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 23 - Riduzioni del diritto X

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 24 - Esenzioni dal diritto X

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

(4) Per i comuni delle prime tre classi.

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

h) i manifesti per gli annunci pubblicitari.

Art. 25 - Registro cronologico delle commissioni

1. A cura del funzionario responsabile del servizio deve essere tenuto costantemente aggiornato il *registro cronologico delle commissioni*, nel quale deve essere annotata ogni singola commissione ricevuta con l'indicazione dei fogli che costituiscono il manifesto, della consistenza della commissione, del periodo di affissione e del diritto dovuto.

Art. 26 - Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata nel registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta (*nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario*).

Art. 28 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 10 e 19 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 29 - Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati nel verbale di accertamento. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di effi-

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

cacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente regolamento.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 5.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

Art. 32 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.